

Legge regionale 07 febbraio 2013 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 6

(Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale)

1. Le amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

2. L'amministrazione comunale del Comune di Rivignano Teor, risultante da fusione, è autorizzata nei primi due anni dall'istituzione a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.